PROTOCOLLO D'INTESA

PER L'INCLUSIONE SOCIALE
DI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI
DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

" PROGETTO MI OCCUPO DI PADOVA "

TRA

Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna
Padova e Rovigo

e

Comune di Padova

L'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo (di seguito denominato ULEPE Padova e Rovigo), nella persona del Direttore Dott.ssa Maria Concetta De Masi elettivamente domiciliata, ai fini del presente Protocollo, presso la sede legale dell'ULEPE Padova e Rovigo sita in via della Navigazione Interna 38/A - Padova - 35129,

E

Il Comune di Padova (di seguito denominato Comune), nella persona della Caposettore Gabinetto del Sindaco, autorizzata con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2024, elettivamente domiciliata ai fini del presente Protocollo, presso la sede legale del Comune di Padova, sita in Via del Municipio 1, Padova - 35100,

VISTO l'art. 27, comma 3 della Costituzione che recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"* e successive modifiche;

VISTA la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "*Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*" che all'art. 3 prevede "l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale"

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328**,** "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ***"****Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"* con particolare riferimento all'art. 27 che prevede che la persona giunga ad una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa", e all'art. 118 che affida all'UEPE il

compito di sollecitare “una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante il “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante il “*Codice del terzo settore”;*

PRECISATO che nel presente protocollo non rientra il lavoro di pubblica utilità così come disciplinato dall’art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000 né il lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge n. 67/2014 per i quali è prevista la convenzione con il Tribunale ordinario;

CONSIDERATO che l’ULEPE concorre a realizzare le attività previste dalla normativa vigente, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale di persone sottoposte dall’Autorità Giudiziaria a misure e/o sanzioni di comunità, attraverso la predisposizione di progetti di intervento individualizzati e collabora al trattamento delle persone detenute;

CONSIDERATO che il Comune di Padova, ente pubblico territoriale, si occupa di servizi rivolti alle collettività ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, e in particolare di: sorveglianza e piccole manutenzioni presso i cimiteri, sorveglianza spazi e uffici comunali, riordino archivi e magazzini, attività amm.va di supporto agli uffici, data entry, attività di digitalizzazione e archiviazione;

TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI SI IMPEGNANO

ART. 1
OBIETTIVI SPECIFICI

Il presente protocollo si propone di:

- promuovere la partecipazione attiva del soggetto autore di reato e della comunità locale nell’ambito di un processo dinamico di reintegrazione sociale, utile a rinsaldare il patto di

cittadinanza leso dal reato o come azione riparatoria concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;

- promuovere l'inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- favorire la costituzione di una rete per l'accoglienza dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che si impegnano in attività gratuite a favore della collettività e/o risocializzanti.

ART. 2
ATTIVITÀ

Il presente protocollo prevede l'inserimento di persone per lo svolgimento di attività volontaria e gratuita come forma di riparazione del danno causato con il reato e/o a scopo risocializzante.

ART. 3
DESTINATARI

Destinatari del presente protocollo sono persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in carico all'ULEPE di Padova e Rovigo, prioritariamente residenti nel Comune di Padova.

ART. 4
IMPEGNI DELL'UEPE

L'ULEPE si impegna a:

- collaborare con il Comune di Padova per sensibilizzare il contesto nel quale saranno inseriti le persone segnalate;
- segnalare al Comune di Padova (Settore Gabinetto del Sindaco) il nominativo della persona da inserire per la realizzazione di quanto previsto dal presente protocollo mediante una scheda di presentazione, precedentemente condivisa con il partner, contenente tutte le informazioni necessarie al fine di favorire la fruizione di quanto previsto dall'art. 2, coerentemente con i contenuti del programma di trattamento individualizzato;
- comunicare il nominativo del funzionario di servizio sociale dell'ufficio, che ha in carico la persona, con cui il referente dell'ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento;
- comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che si discosti da quanto precedentemente concordato, disposta dalla magistratura o ritenuta necessaria dall'ULEPE.

ART. 5
IMPEGNI DEL COMUNE DI PADOVA

Il Comune si impegna a:

- indicare gli indirizzi delle sedi presso le quali si svolgerà quanto previsto dall'art. 2;
- aggiornare costantemente l'ULEPE circa la disponibilità, per periodi non inferiori a sei mesi, presso le proprie strutture delle attività previste dall'art. 2;
- collaborare con l'ULEPE alla redazione, realizzazione e valutazione del programma di trattamento individualizzato - per la parte di competenza inerente l'oggetto del presente protocollo - esplicitando gli impegni specifici, il numero di giorni, le ore, nonché le modalità di inserimento;
- consentire l'accesso presso le proprie sedi al personale dell'ULEPE;
- designare uno o più referenti incaricati di seguire le attività di cui all'art. 2;
- segnalare all'ULEPE la necessità di modificare il programma di trattamento e comunicare tempestivamente l'insorgere di criticità che rischiano di compromettere la prosecuzione dell'attività;
- assumere gli oneri assicurativi ai sensi della normativa vigente, contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;
- mettere a disposizione, se necessario, eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e l'altrui incolumità;
- organizzare, in relazione all'attività da svolgere, un corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ed attivare, se necessario, le visite mediche di rito;
- rilasciare, per i soggetti particolarmente meritevoli e che si saranno distinti durante l'attività svolta, un attestato di partecipazione;

ART. 6
TAVOLO TECNICO

I soggetti firmatari, ai fini della corretta implementazione del protocollo, nonché della pianificazione strategica degli interventi, hanno facoltà di convocare un tavolo tecnico per il confronto periodico.

ART. 7
DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il presente protocollo ha la durata di un anno con efficacia dal momento della sottoscrizione e non comporta alcun onere economico per l'ULEPE.

È da intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta, da comunicarsi ad opera di una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
Nei casi di risoluzione anticipata sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, che l'ULEPE reperisca per tempo una soluzione alternativa presso altra struttura, per assicurare continuità agli impegni in essere.

ART. 8
CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente l'applicazione o l'interpretazione del presente atto, è competente il Foro di Padova.

Il Direttore dell'ULEPE

DE MASI MARIA
CONCETTA
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
16.01.2024
06:37:40 UTC

La Caposettore Gabinetto del Sindaco

FIORITA LUCIANO
COMUNE DI PADOVA
12.01.2024 11:32:33
GMT+00:00

il presente atto viene sottoscritto digitalmente